



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD

Ufficio IV - Ufficio per il rafforzamento della capacità amministrativa per le politiche di coesione

Decreto n. 84 del 03/12/2024

VISTI gli artt. 1 e 2 della legge n. 221 dell'8 marzo 1968;

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi la quale stabilisce, tra l'altro, che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) garantiti dal Servizio sanitario nazionale;

VISTO il Decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, recante: "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del Decreto legislativo n. 153 del 2009";

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, recante: "Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali";

VISTO il Decreto ministeriale 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, recante: "Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale";

VISTO il Decreto ministeriale 11 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013, recante "Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie ai nuovi servizi di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 153 del 2009";

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle

pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 10, che ha istituito l’Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, recante l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell’art. 1 comma 5 del citato decreto legge 101/2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. Il Regolamento entra in vigore il 12 agosto 2017;

VISTO il Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 28 luglio 2017 – Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l’interoperabilità con i sistemi informatici;

VISTO la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020” - articolo 1, comma 403;

VISTO la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 1, c. 727 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - Prorogato l’Art. 10, comma 2, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 11;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

VISTO in particolare l'art. 4-ter, in combinato disposto ex art. 1, comma 178, lett. f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTA la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma CUP;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia trasmesso alla Commissione europea in data 25 aprile 2021, valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 a norma dell'art. 20 del Regolamento (UE) 2021/241;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 136, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 con il quale, tra l'altro, al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, individuato quale titolare della Missione 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) e segnatamente nella Linea di intervento "Strutture sanitarie di prossimità" dell'Investimento 1, viene assegnato un importo pari a € 100.000.000,00;

VISTA la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21, prot. 266985, emanata dal Dipartimento per la Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze inerente alle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTA la nota del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale prot. 2301 del 23 dicembre 2021, con la quale l'Agenzia per la coesione territoriale è individuata quale Soggetto attuatore del citato investimento volto al consolidamento delle farmacie rurali convenzionate dei centri con meno di 3.000 abitanti per renderle strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali, per coprire maggiormente la gamma di servizi sanitari offerta alla popolazione delle aree marginalizzate;

VISTO l'articolo 53.1 lettera b del Regolamento (UE) 2021/1060 - come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 15;

SENTITO il parere del Ministero della Salute in cui nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, prende atto che gli interventi e le attrezzature finanziabili rappresentano gli strumenti utili - in coerenza con i "tre ambiti" e con i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) garantiti dal Servizio sanitario nazionale - a rafforzare il ruolo delle farmacie rurali;

VISTO il proprio Decreto n. 305 del 28 dicembre 2021 col quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti volti a consolidare le farmacie rurali da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 2 – Strutture sanitarie di prossimità

territoriale - Next Generation EU per un ammontare complessivo di risorse pari a Euro 100.000.000,00 (cento milioni/00) – CUP: E59J21011940003;

VISTO l'Avviso pubblicato, in pari data, con il sopracitato Decreto;

VISTO il Decreto n. 259 del 2 agosto 2022 che ha disposto la sospensione del trasferimento delle risorse alle farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle Aree Interne;

VISTO il D.L. del 23 settembre 2022, n. 144, art. 34 che ha disposto il rifinanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 - di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2023, recante “Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 - Soppressione dell'Agenzia per la coesione e trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione”, e, in particolare, l'articolo 10 con decorrenza dal 1° dicembre 2023;

CONSIDERATO che il citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2023 indica all'articolo 2 che “[...] l'esercizio delle funzioni assegnate all'Agenzia per la coesione territoriale è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente [...]”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2024, in attuazione del D.L. 2 marzo 2024 n.19, art 4, comma 1, lett. b), convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha soppresso l'Unità di missione PNRR, attribuendo alla Struttura di missione del PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il presidio dell'attuazione della misura in oggetto precedentemente attuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, limitatamente agli interventi finanziati con risorse PNRR.

VISTI i Decreti n. 371/2023 del 5 maggio 2023, n. 419/2023 del 25 maggio 2023, n. 425/2023 del 31 maggio 2023, n. 459/2023 del 4 luglio 2023, n. 495 del 2 agosto 2023, n. 499 del 3 agosto 2023, n. 558/2023, n. 16 del 15/02/2024 con cui sono stati finanziati con risorse FSC gli interventi delle farmacie localizzate in Comuni fuori dalle aree interne;

CONSIDERATO che, per gli interventi finanziati, con i sopra citati Decreti, a valere sulle risorse FSC di cui al D.L. del 23 settembre 2022, n. 144, art. 3, il presidio dell'attuazione resta in capo a questo Dipartimento;

VISTO il Decreto del Capo del DPCOE n. 292 del 22 ottobre 2024 (visto Ubrrac n.4091/204) recante conferimento al dott. Riccardo Monaco, direttore generale dell'Ufficio IV del DPCOE, di delega della gestione, unitamente ai relativi poteri di impegno e spesa, nell'ambito della misura “Programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate – art. 34 DL 144/22;

CONSIDERATO che l'Avviso pubblico approvato con Decreto n. 305 del 28 dicembre 2021 ha individuato, al punto 7.1, il 31/12/2024 quale termine ultimo per la conclusione delle attività progettuali, salvo ulteriori proroghe che potranno essere accordate;

VISTO il punto 12.6 dell'Avviso ai sensi del quale il Soggetto Realizzatore è tenuto a dimostrare la completa realizzazione degli interventi presentando, entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del progetto, l'attestazione di avvenuta realizzazione delle attività corredata dai

documenti giustificativi delle spese sostenute e delle dotazioni finanziabili già in possesso (rendiconti).

CONSIDERATO che la polizza fideiussoria (bancaria, assicurativa, ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) a copertura dell'intero importo finanziato deve essere efficace alla data di trasmissione dei rendiconti e per almeno i successivi 60 giorni;

TENUTO CONTO delle richieste pervenute da parte dei soggetti realizzatori aventi ad oggetto la proroga del termine di cui al punto 7.1 dell'Avviso per il completamento delle attività progettuali;

RITENUTO di dovere prorogare il termine per la conclusione delle attività progettuali al 31/03/2025;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DECRETA

Art. 1

1. Il termine di cui al punto 7.1 dell'Avviso pubblico approvato con Decreto n. 305 del 28 dicembre 2021 è prorogato al 31/03/2025.
2. Per i soggetti realizzatori che beneficiano della suddetta proroga, il termine ultimo per l'invio dei rendiconti è fissato al 30/04/2025.
3. I medesimi soggetti di cui al punto 2) sono tenuti ad estendere l'efficacia delle relative polizze fideiussorie per almeno 60 giorni successivi alla data di trasmissione dei rendiconti.

Roma,

Il Coordinatore dell'Ufficio IV
(dott. Riccardo Monaco)